

Dir. Resp.: Guido Gentili

Tutele e contraddizioni sul risparmio

Marcello Frisone

■ Sul fronte dei controlli delle banche venete, non sono poche le contraddizioni, così come continua a registrarsi (purtroppo) la poca tutela dei risparmiatori.

Iniziamo dalle contraddizioni: il direttore generale della Consob, Angelo Apponi, ha sostenuto davanti alla Commissione parlamentare che l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari non ha svolto alcuna ispezione sulle banche venete in quanto si faceva pieno affidamento sulle segnalazioni di Bankitalia. Parrebbe invece che nel 2011, per ben nove mesi, la Consob abbia effettuato ispezioni su Veneto Banca.

A questa possibile omissione di informazioni nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta, occorre aggiungere un paio di precisazioni. La prima è che il Testo unico della finanza (Tuf) prevede (articolo 4) la collaborazione tra le Autorità e non la subordinazione. La seconda è che la Consob ha, nei confronti degli emittenti, poteri assai più pervasivi (parte IV, titolo III del Tuf) di quelli della Banca d'Italia, praticamente simili a quelli dell'Autorità giudiziaria. Insomma, è singolare che chi ha maggiori poteri di vigilanza (la Consob, quindi) per intervenire abbia bisogno di segnalazioni da chi è meno "dotato" da questo punto di vista (cioè la Banca d'Italia).

Fin qui alcune delle contraddizioni sul caso delle banche venete.

■ Sul fronte della tutela dei risparmiatori (poca, a nostro avviso, come anticipato sopra), su una cosa le Authority italiane hanno fatto fronte comune nel recente passato: cioè, gli scenari probabilistici non offrirebbero una rappresentazione certa o precisa dei rischi che si corrono quando si investe su uno strumento finanziario. Per essere ancora più chiari e spiegare meglio di cosa stia-

mo parlando, non darebbe nessuna tutela ai risparmiatori il calcolo di quante probabilità si hanno di perdere e di guadagnare su uno strumento finanziario (non azionario).

Come dire che lo stesso calcolo delle probabilità di vincita delle lotterie (stessa "algebra" utilizzata per i prodotti finanziari) non vale nulla, nonostante lo Stato imponga di evidenziarlo agli scommettitori (decreto legge 158\2012, articolo 7, comma 4 bis, «La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato»).

Non solo. Le Authority sembrano dimenticare che buona parte della disciplina prudenziale sul capitale delle banche verte proprio sugli scenari probabilistici; le banche (italiane e non) utilizzano cioè questi calcoli probabilistici per valutare la rischiosità dei propri investimenti finanziari.

Infine, a testimoniare sulla "bontà" degli scenari probabilistici come uno strumento (non l'unico, ovviamente) a forte tutela dei risparmiatori perché svelerebbe la "tossicità" dei prodotti venduti al piccolo investitore, ci sono alcune Consob europee (la Cvm portoghese e la Fca britannica che prevedono l'utilizzo delle probabilità da parte di chi progetta i prodotti), nonché il Movement for risk transparency (composto da più di 200 accademici mondiali) che li supportano nelle consultazioni regolamentari europee in materia.

marcello.frisone@lsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA